

# STATUTO

## FEDERAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO O.D.V.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA  
DEI SOCI

IN DATA 30 APRILE 2022



**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE "FEDERAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO O.D.V."**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Costituzione**

È costituita e organizzata in forma di organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 32 e ss D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del terzo settore") l'associazione ente del terzo settore denominata "FEDERAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO O.D.V." con sede legale in Ospitaletto (BS).

L'associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro e intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne.

L'associazione ha durata indeterminata; è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente "sezioni", sarà disciplinato da apposito regolamento.

**Art. 2 - Principi ispiratori**

L'associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, esercitando la propria attività di coordinamento e rappresentatività tra le associazioni di emergenza e trasporto sanitario, secondo il combinato disposto della L. R. 14 febbraio 2008 n. 1, in soccorso dei singoli e delle comunità.

**Art. 3 - Elementi giuridici**

L'associazione è costituita agli effetti giuridici come un ente del terzo settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella Sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

**Art. 4 - Oggetto e scopo**

L'associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, e costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via prevalente di attività di interesse generale, particolarmente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'associazione persegue le proprie finalità, in particolare civiche,



solidaristiche e di utilità sociale per portare beneficio ai soci e alla comunità mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli ETS ad essa associati o delle persone a quest'ultimi aderenti.

Per il raggiungimento di tale finalità, eserciterà in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, vale a dire:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;





v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Benché le associazioni aderenti continuino a rimanere autonome e governate dai propri organi, l'associazione quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

1) essere interlocutore dell'ente di gestione regionale del servizio di emergenza/urgenza (A.R.E.U.) e/o di qualsivoglia altro organo determinato allo scopo, a livello provinciale, regionale e, all'occorrenza, nazionale, nonché di rappresentare gli associati in sedi istituzionali e non istituzionali;

2) promuovere e diffondere la cultura del volontariato e del no profit;

3) favorire il dialogo e la collaborazione tra le associazioni di volontariato di emergenza e trasporto sanitario e gli enti pubblici di riferimento;

4) promuovere e sviluppare l'informazione e la cultura sanitaria tra gli associati e nella popolazione;

5) promuovere e ricercare tra gli associati la qualità e la formazione dei soccorritori, nel rispetto dei protocolli ufficiali e nella costante ricerca di collaborazione con gli organismi territoriali anche delle aziende pubbliche e private presenti sul territorio;

6) essere attenta alla società e a nuovi modelli organizzativi e di convenzionamento con enti;

7) tutelare gli associati da situazioni potenzialmente pericolose, sia nuove che non;

8) promuovere la solidarietà internazionale del soccorso;



9) promuovere la donazione del sangue e degli organi.

In particolare, l'associazione può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- 1) ricerca e sviluppo di progetti comuni;
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale tramite l'organizzazione di corsi, serate, attività di studio, convegni e iniziative di informazione in attuazione degli scopi associativi previsti dal presente statuto, anche mediante pubblicazioni;
- 3) ricerca di forme di collaborazione economiche, commerciali e di servizio comuni;
- 4) azioni di sostegno a favore degli associati;
- 5) collaborazione con enti o altre associazioni;
- 6) ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- 7) adesione o associazione di enti, gruppi o altri soggetti senza scopo di lucro, siano essi singoli ovvero già organizzati in forma federativa o in altra forma equipollente.

#### **Art. 5 - Attività di interesse generale**

L'associazione può compiere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato alla individuazione delle diverse attività che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

A questo fine, l'associazione può, tra le altre attività, effettuare:

- a) operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altri enti, purché strumentali al perseguimento dei fini associativi;
- b) ogni altra attività diversa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità al disposto legislativo.





## **Art. 6 - Attività di formazione**

L'associazione promuove e incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei volontari con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo. A tal fine si avvale del CeFRA (Centro di Formazione Riconosciuto e Accreditato), ovvero di qualsiasi altro ente o strumento idoneo allo scopo riconosciuto dal sistema. Il Direttore CeFRA è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica fino alla nomina di un nuovo Direttore.

Svolge la sua attività avvalendosi dell'opera dei formatori delle associate e riferisce al Consiglio di tutte le attività svolte nell'ambito formativo.

## **TITOLO II - ASSOCIATI**

### **Art. 7 - Ammissione e adesione**

Possono assumere la qualità di associati le associazioni di volontariato, gli enti e organismi no profit nonché le imprese sociali operanti nell'ambito del soccorso sanitario e della protezione civile che condividano le finalità dell'associazione e si impegnino per la realizzazione delle stesse, in regola con gli obblighi statutari e sociali di seguito definiti.

Gli Enti diversi dalle associazioni di volontariato non potranno essere presenti in numero tale che venga superato la quota del 10% del totale degli associati.

Gli Enti diversi dalle associazioni di volontariato già iscritti alla data di approvazione del presente Statuto rimangono comunque iscritti anche nel caso di superamento della predetta percentuale.

E ciò salvo quanto il presidente e il consiglio direttivo ritengano doveroso in funzione limitativa dell'accesso, ogni qual volta esso si concretizzi come indiscriminato, non coerente con le finalità perseguite e/o con l'attività di interesse generale svolta, o comunque nella sostanza ogni qual volta l'accesso metta in pericolo se non addirittura impossibile il raggiungimento delle finalità della associazione in favore dei terzi.

I soggetti che intendono far parte e aderire all'associazione devono presentare espressa domanda scritta che dovrà pervenire alla associazione entro il 30.09 di ogni anno al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi associati.

Esso provvederà a istruire la pratica e a deliberare in merito alla domanda di adesione entro il termine di mesi 4, fatta salva la necessità di ulteriori verifiche. Tale termine non è da considerarsi perentorio. A tal fine, direttamente o tramite terzi, il Consiglio Direttivo può richiedere la documentazione necessaria a corredo della pratica, eseguire ispezioni o accessi presso la sede del richiedente e verificare altresì le dotazioni o gli strumenti in uso. I costi dell'eventuale istruttoria sono in ogni caso a carico del richiedente.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo, deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci in sede di riesame l'assemblea in occasione della successiva convocazione ovvero l'organo di controllo ove costituito.

Le domande, se accolte, verranno accettate con riserva per un periodo non superiore a 4 anni, decorso il quale l'adesione si intenderà definitiva.

Nel periodo di accettazione con riserva il Consiglio Direttivo può revocare, in presenza di gravi motivi, dallo stesso o da alcuni dei membri accertati anche in via sommari, senza preventiva formale delibera, laddove vi sia pericolo di danno o sopravvivenza o lesione degli scopi ed interessi o finalità statutarie, l'accoglimento della domanda di adesione.

L'associato è tenuto a corrispondere entro il 31 marzo di ogni anno la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo a pena di esclusione.

### **Art. 8 - Adesione**

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi della associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto in assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello statuto e per l'approvazione dei bilanci.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare i diritti inviolabili della persona. E' perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Gli associati prestano volontariamente e



*Renzo Rossano*



gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività dell'associazione ed esercitano la propria attività in cariche associative in forma gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione. Possono ambire ad assumere la qualità di associato dell'associazione anche altre associazioni, siano o non siano riconosciute, purché non a scopo di lucro e operanti nel medesimo settore di intervento. L'ammissione di altri soggetti, siano essi singoli o costituiti in forma associata, operanti in altri settori quali, a titolo di esempio, la protezione civile, sarà valutata di volta in volta.

#### **Art. 9 - Obblighi**


Gli associati sono obbligati:

- a) al versamento della quota associativa annuale; tutti i diritti derivanti dall'iscrizione e la possibilità di usufruire dei servizi offerti dall'associazione sono subordinati al versamento della quota associativa;
- b) all'osservanza e al rispetto del presente statuto, del regolamento e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- c) ad assicurare all'associazione i flussi informativi nonché l'accesso ai dati e agli atti necessari, anche al fine di eventuali verifiche per il rispetto dei principi e delle regole statutarie e regolamentari. Tali verifiche avverranno presso la sede dell'associato nel rispetto, da questi garantito, delle norme di legge in materia di tutela dei dati sensibili, personali e del CPI.

#### **Art. 10 - Diritti degli associati**

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti;
- b) concorrere all'elezione delle cariche sociali;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'associazione e in riferimento agli scopi associativi previsti nel presente statuto;
- e) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, e presso la sede della associazione, entro il termine di giorni 30 dalla richiesta. In particolare l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: consultazione del materiale cartaceo e digitale, nel rispetto della normativa in materia della privacy; ottenimento di copia



*Enrico Rossano*

analogica o digitale, previa indicazione di quanto occorra, da demandarsi mediante modello/richiesta scritta in segreteria che verrà evasa nei successivi 60 giorni. Le eventuali spese per la riproduzione, copia, bollo o quanto d'altro possa occorrere sono a carico del richiedente. Fermo il rispetto dei diritti dei controinteressati che potranno, interpellati, esprimere diniego motivato sul punto;

f) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

g) frequentare i locali dell'associazione;

h) essere rimborsati dalle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute e documentate;

i) a proporsi quale candidato, se maggiore di età, per gli organi della associazione.

#### **Art. 11 - Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per decesso, estinzione della associazione o della persona giuridica, per esclusione secondo le norme del presente statuto o per il mancato pagamento nei termini della quota associativa, salvo per quest'ultima ipotesi diversa determinazione del Consiglio Direttivo, purché in presenza di gravi motivi.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere. Il recesso non comporta alcun onere per l'associato Fermo quanto previsto dall'art. 24 co. 2 del cod. civ. in materia di efficacia, da comunicarsi almeno tre mesi prima della chiusura di esercizio per le associazioni riconosciute.

L'associato può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, qualora abbia violato le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo statuto, dal regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, termine da intendersi perentorio, potrà ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata a.r. o pec inviata al presidente della associazione.

In ogni caso è considerata valido motivo di esclusione dall'associazione una delle seguenti fattispecie:



*Enrico Rossini*



1. mancato rispetto dello statuto dell'associazione;
2. gravi scorrettezze nei confronti di altri associati, anche in ordine a bandi pubblici di assegnazione di beni e servizi;
3. ogni forma di partenariato, accordo economico (inteso anche come garanzia, prestito, ripianamento di debiti, sostegno finanziario da parte di soggetti non autorizzati allo svolgimento dell'attività bancaria o di finanziamento monetario) ovvero appartenenza o inclusione in gruppi privati, società, enti privati estranei all'associazione che siano incompatibili con lo spirito del volontariato e della solidarietà, quali ad esempio l'attività di impresa nel medesimo settore in cui operano l'associazione e i suoi associati.

È altresì causa di esclusione dall'associazione e conseguentemente anche da ogni suo servizio o attività anche a carattere didattico e formativo attraverso il CeFRA, il diniego di accettazione della domanda formulata dall'associato di adesione alla "Rete Nazionale Misericordia e Solidarietà", ovvero l'esclusione dell'associato dalla stessa.

In questo caso la quota associativa versata sarà restituita per il periodo residuo non goduto.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato.

#### **Art. 12 - Il volontario**

Tutte le attività sono svolte dalla associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati o delle persone aderenti agli enti associati. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività di volontariato in modo non occasionale, iscritti in un apposito registro, in favore dell'associazione o per la realizzazione di progetti della stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito e senza scopo di lucro, neppure indiretto.

Le prestazioni fornite dai volontari sono gratuite, non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione o altro ente del terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di spese di tipo forfettario conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma terzo del Codice del Terzo settore.



*Enrica Rossini*

L'associazione potrà tuttavia assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 33 co 1 del Dl. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117

L'associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

In ogni caso l'ente associato non potrà prestare la propria opera presso altre associazioni, enti, gruppi, società esterne all'associazione che svolgano attività simili a quella dell'associazione e dell'ente di appartenenza senza la delibera vincolante del Consiglio Direttivo.

L'associazione prevede, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

#### **Art. 13 - Divieto di distribuzione di utili**

L'associazione non potrà distribuire neanche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 14 - Divisa**

Per i servizi svolti per conto dell'associazione, potrà essere adottata una divisa, secondo il modello indicato dal Consiglio Direttivo rispondente alla normativa vigente.

### **TITOLO III - ORGANI**

#### **Art. 15 - Organi dell'associazione.**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo e revisione.



*Enrico Rosano*



## **Art. 16 - Composizione dell'assemblea**

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano della associazione.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'art. 2373 del Cod. Civ. in quanto compatibile. In caso di adesione di enti, organizzazioni o gruppi già federati, avranno diritto di voto le singole associazioni e non l'ente che le rappresenta: è facoltativo per il Consiglio Direttivo stabilire (e revocare) l'attribuzione di un maggior numero di voti, fino a 5, in proporzione al numero dei loro aderenti.

Nelle associazioni riconosciute i consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, da un associato nominato dall'assemblea.

## **Art. 17 - Convocazione**

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della associazione, o per assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

E' inoltre convocata quanto sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata mediante qualsiasi metodo di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo, compresa la posta elettronica, con comunicazione da inviarsi a tutti gli associati iscritti nell'apposito libro almeno sette giorni prima della data stabilita per l'assemblea.


L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata su domanda firmata e motivata da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea può anche riunirsi in un luogo diverso dalla sede dell'associazione, purché in Italia.

## **Art. 18 - Oggetto delle delibere assembleari**

L'assemblea ordinaria:



*Enrico Rossano*

- ### L'assemblea straordinaria:


- ### **Art. 19 - Validità dell'assemblea**

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione o la scissione, o la trasformazione della associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto..

venti diritto..

appresentare in assemblea solo.

ato non può ricevere più di 3 (



The stamp is circular with the text "MUNICIPIO DI MALES" and "ITALIA" around the perimeter. In the center is a coat of arms featuring a star and a cross. A signature is written across the stamp.

Henric Rossant



numero degli associati diverrà pari o superiore a 500, ogni associato non potrà ricevere più di 5 (cinque) deleghe.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

#### **Art. 20 - Votazioni**

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea e di votare tutti gli associati regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

Per i soci minori di età il diritto di voto in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ogni associato ha diritto a un voto. Si applica l'art. 2373 cod. civ. in quanto compatibile.

È facoltativa l'attribuzione agli associati enti di un maggior numero di voti, fino a 5 in proporzione al numero dei loro aderenti. Nelle associazioni riconosciute e dotate, pertanto, di personalità giuridica i consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.


Non è ammesso il voto per corrispondenza.

In deroga a quanto disposto dall'art. 19 del presente statuto, l'assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei presenti. Delle riunioni dell'assemblea sarà redatto su apposito libro il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal segretario, persona (anche diversa dagli associati) a tale funzione eletta dall'assemblea.

#### **Art. 21 – Partecipazione a distanza - telematica**

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (es. Skype, Zoom, Teams, Videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



*Enrico Rossini*

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'O.d.G.

## **Art. 22 - Il Consiglio Direttivo**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dagli associati.

Il Consiglio ha durata quadriennale.

In caso di partecipazione di gruppi, enti e federazioni, gli stessi avranno diritto di far parte del Consiglio nominando un proprio consigliere delegato ogni 5 associazioni rappresentate.

Le cariche associative sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

La convocazione avverrà mediante qualunque metodo di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo, comprese la posta elettronica.



Per le delibere di particolare rilevanza sarà necessaria la raccomandata con avviso di ricevimento ovvero la convocazione a mezzo fax o pec da cui si desuma l'inoltro effettuato al destinatario.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza o impedimento è presieduto dal Vicepresidente; in assenza o impedimento di entrambi è presieduto dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video, attraverso gli strumenti di comunicazione a distanza (es. zoom, teams, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che: a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare





lo svolgimento della adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'O.d.G.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


### **Art. 23 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dalla assemblea.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) eseguire i deliberati dell'assemblea;
- b) redigere le norme di attuazione del presente statuto ed emanare qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento dell'associazione;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione, ivi compresi l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili, mobili e automezzi, l'assunzione di finanziamenti ipotecari;
- d) stabilire le attività diverse, non già richiamate dallo statuto;
- e) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi associativi;
- f) aderire ad organizzazioni locali, nazionali od internazionali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e nel rispetto della normativa vigente;
- h) predisporre Le bozze di bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività svolte, nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- i) decidere sull'ammissione dei volontari e associati che ne facciano richiesta;
- j) assumere i provvedimenti disciplinari di sua competenza;



*Renzo Rossini*

- k) approvare e modificare le quote associative;
- l) tenere, oltre al libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- m) nominare il Presidente, il Vice presidente e il Segretario del Consiglio Direttivo;
- n) nominare il Tesoriere dell'associazione, il quale, su favorevole deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà avvalersi anche di personale esterno avente le necessarie competenze;
- o) conferire deleghe ai consiglieri per le singole attività;
- p) nominare un segretario amministrativo per i rapporti tra gli associati e l'AREU;
- q) nominare il Direttore del CeFRA.
- r) stabilire i criteri di rimborso ai volontari ed associati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della associazione.
- s) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti alla assemblea


Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento e organizzazione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Associazione; cura la corrispondenza insieme al Presidente. Collabora inoltre con il Tesoriere per la tenuta della contabilità e nella preparazione della bozza di



*Luigi Rossini*



bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Tesoriere, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività dell'Associazione firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Consiglio Direttivo. Per lo svolgimento del suo ruolo può avvalersi di professionisti esterni all'associazione che lo coadiuvano nella preparazione di tutta la documentazione necessaria alla gestione economico finanziaria dell'associazione garantendo il costante adeguamento agli aggiornamenti della normativa vigente.

#### **Art. 24 - Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli ETS associati.


Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dalla assemblea degli associati.

I consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento del servizio

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo è necessario che le associazioni di appartenenza dei candidati abbiano maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno otto anni di iscrizione all'associazione, termine decorrente dalla data di delibera di ammissione da parte del Consiglio.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo volontari con legami di coniugio, parentela fino al quarto grado e affinità fino al secondo grado, nonché volontari nominati come organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.



*Enrico Rossano*

Gli ETS diversi da associazioni di volontariato possono essere rappresentati nel Consiglio Direttivo da massimo un componente sempre che nel principio di democrazia lo stesso raccolga consensi elettorali sufficienti ad entrare nei nove eletti.

Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo i dipendenti dell'associazione, nonché i volontari che rivestono cariche politiche di qualsiasi tipo.

#### **Art. 25 - Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio; egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

#### **Art. 26 - Organo di controllo e revisione**

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2 cod. civ.. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico tra le categorie di soggetto di cui all'art. 2397 co. 2 cod. civ.. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 co. 2 cod. civ. non può essere corrisposto alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi



Handwritten signature and circular official stamp of the Italian Republic.



possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

## **TITOLO VI - PATRIMONIO E BILANCIO**

### **Art. 27 - Entrate e assenza scopo di lucro**

L'associazione Può trarre i mezzi per il proprio funzionamento, Per lo svolgimento della propria attività e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote associative e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli e organizzazioni;
- c) contributi pubblici, dello Stato e istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito degli scopi associativi;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari, nonché rendite patrimoniali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
- h) rimborsi derivanti da convenzioni con le p.a.;
- i) raccolta fondi.

per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'art. 6 del Dl Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 28 - Raccolta di fondi e attività strumentali**

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, anche attività di raccolta di fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di



*Enrico Rossetti*

natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- a) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica, nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo svolgimento delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

#### **Art. 29 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente medesimo derivanti da titoli pubblici e privati, da lasciti in generale, legati o donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Esso si compone:

- a) di un Fondo di dotazione, corrispondente ad una somma liquida disponibile pari a 15.000,00 euro, che costituisce il patrimonio minimo ai fini del riconoscimento e del mantenimento della personalità giuridica;
- b) di un Fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- 1. dalle quote associative;



*Carlo Rossini*



2. dal ricavato dell'organizzazione da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo associativo, quali ad esempio:
  - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore;
  - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

Tutti gli eventuali beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli associati.

### **Art. 30 - Contributi**

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Il contributo sarà aggiornato di volta in volta a seconda delle necessità.

### **Art. 31 - Bilancio**

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.


Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Entro il 30.04 di ciascun anno, il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio precedente da sottoporre alla assemblea entro il 30.05 per la definitiva approvazione

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte dei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre alla assemblea degli associati entro il 30.05 per la definitiva approvazione.

### **Art. 32 - Avanzi di gestione**

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e



Enrico Rossini

collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 33 - Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nominerà un liquidatore. Il patrimonio sarà suddiviso in parti uguali tra tutte le associazioni aderenti, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Delibererà altresì sulla destinazione del patrimonio che dovesse residuare dalla liquidazione stessa, con devoluzione, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del Cod. terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti o in mancanza, secondo quanto previsto dall'art. 9 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.


In deroga a quanto disposto dagli artt. 19 e 20 del presente statuto, lo scioglimento dell'associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione.

### **Art. 34 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente statuto, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, da nominarsi tra gli avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Brescia. L'arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. L'arbitro procederà in via irrituale e secondo diritto nel termine di 90 giorni successivi alla nomina, salvo deroga concordata previamente tra le parti, regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno. La parte soccombente si impegna a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri. Sede dell'arbitrato sarà Brescia.

### **Art. 35 - Norme di rinvio**

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo



Enrico Rossini



registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed in vigore.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le norme vigenti in materia di enti del terzo Settore (e, in particolare, la legge 06 giugno 2016 n. 106 e il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

